



# Provincia di Lecce

Settore Amministrativo

# REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- Approvato con deliberazione del C.C. n. 95 del 19.12.1994;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 29 del 28.06.2011;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 39 del 03.10.2016

#### ART. 1

# Costituzione Commissioni Consiliari Permanenti

- 1. Ai sensi del comma 6° dell'art. 38 del D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 39 dello Statuto Comunale, sono istituite le Commissioni Consiliari permanenti.
- 2. Le Commissioni consiliari sono le seguenti:
  - a) Urbanistica e assetto del territorio LL.PP.;
  - b) Servizi Sociali Affari Generali;
  - c) Attività economiche e produttive;
  - d) Tutela dell'Ambiente e del Territorio".

#### ART. 2

#### Composizione ed elezione

- 1. Ogni Commissione è composta da sei consiglieri, eletti dal Consiglio in base al rapporto proporzionale tra i Gruppi Consiliari registrato al momento della loro formazione.
- 2. L'elezione avviene con votazione segreta e sono eletti, per la maggioranza, i Consiglieri Comunali più votati che riportino almeno la maggioranza assoluta dei voti e, per la minoranza, i consiglieri che riportino il maggior numero di voti.
- 3. A tal fine si svolgono votazioni separate: i consiglieri di maggioranza potranno votare fino a quattro nominativi, quelli di minoranza fino a due.
- 4. In caso di votazione di un numero di nomi eccedente tali limiti, si intendono votati i consiglieri indicati ai primi posti dell'elenco.

# ART. 3 (Insediamento)

- 1. Resa esecutiva la delibera di elezione delle rispettive commissioni, e comunque, entro 15 giorni dalla medesima, il (sindaco presidente della provincia) con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:
  - a)l'insediamento della commissione;
  - b) la nomina del presidente;

- c) la nomina del vice presidente
- 2. La seduta di insediamento è presieduta dal sindaco; nella stessa seduta il (sindaco presidente della provincia) presiede la commissione, senza diritto di voto, e indica alla commissione l'ordine dei lavori che dovranno essere svolti.

#### (nomina del presidente)

- 1. Ogni Commissione elegge nel proprio seno, e con separate votazioni, il presidente e il vice presidente.
- 2. Le votazioni si effettuano con votazione segreta ed ogni membro può votare per un solo nominativo.
- 3. E' eletto presidente chi riporta il maggiore numero di voti e, a parità di voti: il più anziano di età.
- 4. La commissione resta in carica per tutta la durata del consiglio (comunale provinciale) e si rinnova secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento; nel caso di scioglimento anticipato del consiglio (comunale provinciale), i componenti cessano automaticamente dalla carica.
- Ad insediamento avvenuto, ed elezioni attuate, il (sindaco presidente della provincia) dà, notizia dei fatti avvenuti al consiglio (comunale - provinciale) nella riunione successiva di insediamento.

#### ART. 5

# (Presidente)

- 1. Il presidente presiede la commissione e assicura il buon andamento dei lavori; predispone l'ordine del giorno, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il presente regolamento.
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo, a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.
- 3. Il presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in consiglio (comunale provinciale) sul parere della commissione stessa.

#### Convocazione

- La Commissione è convocata dal Presidente (o dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento), con avviso scritto da recapitarsi, almeno tre giorni prima della seduta, al domicilio di ogni componente eletto.
- 2. L'avviso di convocazione potrà essere effettuato tramite e-mail all'indirizzo indicato eventualmente dai componenti a tal fine, con apposita richiesta scritta al Presidente.
- 3. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio del Comune nei giorni precedenti la convocazione, e contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
- 4. Le convocazioni sono effettuate o per determinazione autonoma del Presidente, o su richiesta di:
  - a. Sindaco;
  - b. Assessore competente in materia;
  - c. 3 componenti la Commissione;
  - d. un quinto dei Consiglieri Comunali;
- 5. Nelle eventualità sopra riportate, l'avviso di convocazione dovrà essere diramato entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6. L'avviso di convocazione, contenente i punti all'ordine del giorno, dovrà essere inviato al Sindaco, all'assessore competente in materia.
- 7. Le Commissioni non possono essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio comunale o la giunta.
- 8. Le commissioni si riuniscono ordinariamente una volta al mese, fatti salvi i casi previsti dal presente articolo.

## **ART. 7**

# (partecipazione del (sindaco e degli assessori, e consiglieri, alle sedute)

- 1. Il sindaco e l'assessore competente del settore in forza della delega attribuita dal sindaco, possono presenziare lavori della commissione.
- 2. Analoga facoltà, ed analoghi poteri sono attribuiti ai capi gruppo consiliari.
- 3. I consiglieri (comunali) non componenti intervengono ai lavori della commissione solo quali uditori.
- 4. Le sedute sono pubbliche, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

•

# Validità delle sedute

- 1. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
- 2. Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti: gli astenuti concorrono alla validità della seduta, ma non sono conteggiati come votanti.
- 3. Nel caso di parità di voti, la proposta è respinta.

## ART.9

# (luogo e tempo delle riunioni)

- 1. Le sedute della commissione si svolgono in appositi locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
- 2. L'amministrazione comunale assicura a richiesta del presidente, il servizio di registrazione della seduta.
- 3. Nella impossibilità della registrazione, si sopperisce con la stesura del verbale di cui al successivo art. 10.

## **ART. 10**

# (del segretario e dei verbali)

- 1. Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della commissione.
- 2. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- 3. Il servizio di segreteria è svolto da un dipendente comunale di qualifica adeguata nominato con deliberazione della giunta comunale.
- 4. Il segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto.
- 5. Il segretario, se richiesto, esprime un parere motivato.
- 6. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del segretario della commissione, al sindaco.
- 7. Il segretario di ogni singola commissione cura altresì che copia degli avvisi di convocazione sia sempre inviata anche al sindaco.

# (assegnazione degli argomenti)

- 1. Il sindaco assegna alle singole commissioni, secondo la rispettiva competenza per materia, gli argomenti da esaminare; contemporaneamente alla comunicazione fatta ai singoli presidenti di commissione, ne dà comunicazione anche ai capi gruppo consiliari.
- 2. I capi gruppo hanno facoltà di chiedere chiarimenti al sindaco e di richiedere anche il trasferimento od un ulteriore esame ad altra commissione.
  - 3. In caso di divergenza di opinioni tra sindaco e capigruppo, decide il consiglio comunale.
- 4. Congiuntamente alla assegnazione dell'affare da trattare, il presidente della provincia assegna anche un termine in conformità al disposto dell'art. 13, comma 2.

#### **ART. 12**

# (pareri delle commissioni)

- 1. Le commissioni consiliari esprimono pareri in ordine tutti i problemi riguardanti la commissione stessa, ed in particolare sulle seguenti materie:
- a) statuti del comune (o della provincia) e delle aziende speciali;
- b) regolamenti comunali (o provinciali);
- c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) programmi;
- e) le relazioni previsionali programmatiche;
- f) piani finanziari e programmi di opere pubbliche;
- g) bilanci annuali e pluriennali;
- h) conti consuntivi;
- i) piani territoriali ed urbanistici;
- j) programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché e eventuali deroghe ad essi;
- k) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale (regolamento organico del personale);
- 1) piante organiche e le relative variazioni;
- m) convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e tra province;
- n) costituzione e modificazione di forme associative;
- o) istituzione, compiti, nonché norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- p) assunzione diretta di pubblici servizi;
- g) costituzione di istituzioni;
- r) costituzione di aziende speciali;
- s) costituzione di consorzi intercomunali o provinciali;
- t) concessione a terzi di pubblici servizi;
- u) partecipazione del comune o della provincia a società di capitali;
- v) affidamento di attività o di servizi mediante apposita convenzione;
- w) istituzione e l'ordinamento dei tributi comunali;
- x) determinazione di tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali.

- 2. Le commissioni consiliari, tramite il presidente, richiedono al sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale di problemi riguardanti le materie di loro competenza.
- 3. Tali problemi saranno sottoposti all'esame della giunta (comunale provinciale), che formulerà una propria proposta

# (richiesta del sindaco o dell' assessore)

- 1. Il sindaco o l'assessore competente per materia possono richiedere il parere delle commissioni sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del consiglio comunale (provinciale).
- 2. In questo caso il richiedente assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, e non superiore a 30 giorni, per l'esame delle proposte e la formulazione del parere sull'oggetto proposto.
- 3. Decorsi i termini fissati, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del consiglio comunale, anche se sprovvista del parere della commissione.
- 4. Il termine massimo può essere prorogato; quando, l'importanza dell'argomento lo richiede, o quando il presidente della commissione ne faccia richiesta scritta al sindaco o all'assessore competente:
- 5. Qualsiasi argomento, anche se ricompreso fra quelli stabiliti dall'art.124 può essere portato all'esame del consiglio comunale, a meno che la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti richieda al presidente della commissione il preventivo esame della commissione stessa.

#### **ART. 14**

#### (relazione di esperti o di responsabili di servizi)

- 1. Il presidente, su richiesta della commissione, può richiedere al sindaco o all'assessore preposto, di invitare a relazionare su particolari materie di notevole complessità, esperti nella materia, designati allo scopo dalla giunta.
- 2. Potrà altresì, previo assenso del (sindaco e/o dell'assessore competente, invitare i responsabili di servizi per fornire relazioni o chiarimenti sull'argomento in discussione.

#### **ART. 15**

# (doveri, decadenza, indennità)

1. Ogni consigliere componente è tenuto, a partecipare ai lavori della commissione, nella quale è stato eletto.

Ai consiglieri componenti è corrisposta l'indennità di presenza secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816.

Agli stessi sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, alla tutela legale ed ai danni ai propri autoveicoli utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo le previsioni dell'art. 23 della citata legge 816/85. il consigliere che non presenzia, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, incorre nella decadenza dalla carica di componente la commissione. L'azione è promossa da qualsiasi componente che richiede al sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio (comunale).

#### **ART. 16**

# (relazione scritta)

- 1. La commissione conclude i propri lavori con una sintetica relazione scritta, che, firmata dal presidente e dal segretario, è allegata alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio comunale (provinciale).
- 2. La relazione fa parte del procedimento amministrativo ed è allegata all'atto deliberativo consiliare.
- 3. Copia della relazione deve essere presentata al protocollo generale del comune per essere consegnata al sindaco (presidente della provincia) affinché venga unita, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, agli atti consiliari messi a disposizione dei consiglieri.
- 4. Il segretario della commissione è responsabile degli adempimenti sopracitati.

# Art. 17

# (commissioni d'inchiesta)

- 1. Il consiglio comunale, in attuazione all'art. del vigente statuto (od anche per determinazioni del consiglio stesso), può istituire apposite commissioni d'inchiesta.
- 2. All' atto della costituzione, il consiglio comunale indica, nell'atto di nomina, i compiti specifici ed i termini entro i quali la commissione deve rassegnare i propri lavori.
- 3. La commissione è composta di tanti membri rappresentanti proporzionalmente i gruppi consiliari.
- 4. Le sedute ed i lavori della commissione sono segreti.
- 5. Alla commissione non è opponibile, da parte degli uffici (comunali), il segreto d'ufficio.
- 6. Ai lavori della commissione non possono presenziare il sindaco (presidente della provincia), gli assessori, i capi gruppo, i consiglieri comunali od altre persone, se non per determinazione della maggioranza dei componenti la commissione.